

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

1) Requisiti per l'accesso ai finanziamenti

- 1.1 *Ammissibilità delle domande di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 inoltrate tramite raccomandata A/R.*
- 1.2 *Ammissibilità ai benefici di cui alla L.R. n. 30/98 delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/97.*
- 1.3 *Domanda di contributo di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98. Ammissibilità della sola rettifica di errori materiali.*
- 1.4 *Ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 di un immobile facente parte del demanio statale, danneggiato dagli eventi sismici del 1997 e del 2000.*
- 1.5 *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di acquisizione del diritto di proprietà a seguito di usucapione.*
- 1.6 *Ammissibilità ai benefici di cui all'art. 4 della legge 61/98 di proprietari di immobili dichiarati totalmente inagibili iscritti all'A.I.R.E. (residenti all'estero).*
- 1.7 *Concedibilità dei contributi alle comunità di fatto.*
- 1.8 *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di un immobile abusivo.*
- 1.9 *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 all'usufruttuario, in caso di inerzia del proprietario.*
- 1.10 *Natura giuridica delle comunanze agrarie.*
- 1.11 *Ammissibilità della riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 4 della legge n. 61/1998.*
- 1.12 *Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4, L. n. 61/98, da parte degli usufruttuari.*
- 1.13 *Mancata presentazione del progetto. Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 5180/98 nel caso di mancata presentazione del progetto per gli interventi ammessi a finanziamento in attuazione della D.G.R. n. 1211/01.*

OGGETTO: *Ammissibilità delle domande di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 inoltrate tramite raccomandata A/R.*

OMISSIS

In riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- nel nostro ordinamento solo in materia di partecipazione a pubblici concorsi vi è la regola espressa dall'art. 2, 3° comma, D.P.R. 28.12.1970 n. 1077 "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato", per la quale "le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante". Tale regola secondo la giurisprudenza ha il valore di un principio di carattere generale in materia di partecipazione a pubblici concorsi, e trova pertanto applicazione anche nei confronti degli enti pubblici diversi dallo Stato, pur in mancanza di un suo esplicito richiamo nei regolamenti organici o nei bandi di concorso semprechè alla sua applicazione non si frappongano fondate ragioni oggettivamente rilevanti e salvo espressa deroga nel bando quando le norme regolamentari lo consentano (cfr. C. di Stato, Sez. V, 3.7.1996, n. 817);
- in materia di altre domande dirette ad una P.A., in passato il D.P.R. 25.1.1994, n. 130 "Regolamento recante norme attuative della L. 4.1.19658. n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive" prevedeva all'art. 4, 3° comma, che "La trasmissione della documentazioni all'Amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale". Il citato D.P.R. 170/94 è stato però abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20.10.1998, n. 403, a sua volta abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- si deve allora ritenere applicabile al caso di cui all'oggetto, l'art. 2, 2° comma, ultima parte, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 "Norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", secondo cui "quanto di presentazione". Infatti la giurisprudenza ha ritenuto che ciò costituisce un principio generale circa le modalità di proposizione degli atti di iniziativa del procedimento amministrativo. Pertanto, quando la legge non preveda espressamente che una determinata istanza debba pervenire entro il termine prescritto all'ufficio competente a riceverla, in applicazione del suddetto principio dovrà considerarsi tempestiva l'istanza presentata agli uffici postali entro il medesimo termine (C. di Stato, sez. IV, sent. n. 407 del 12.6.1986, fattispecie relativa alla presentazione di una domanda di finanziamento agevolato per aziende danneggiate dalle nevicate dei giorni 1 - 4 dicembre 1973, riconosciute calamità pubbliche con D.P.C. n. 30 dell'aprile 1974; C. di Stato sez. II, part. n. 226 del 20.3.1991). Quindi in virtù di tale principio anche le norme che, per difetto di aggiornamento, non contengono in modo esplicito tale regola, debbono essere interpretate nel senso che la domanda amministrativa (ed ogni altro atto di iniziativa procedimentale) da proporsi entro un determinato termine di decadenza si intende presentata, se inviata per posta, nel giorno stesso della spedizione, quale risulta dal timbro o dalla ricevuta postale (C. dei Conti, sez. II, pens. civ. 27.1.1992, n. 66560).

OGGETTO: *Ammissibilità ai benefici di cui alla L.R. n. 30/98 delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/97.*

OMISSIS

In merito all'ammissibilità ai benefici di cui alla L.R. n. 30/98 di alcune domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/97, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999, le predette domande possono valere quali domande presentate ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 solo nel caso in cui le stesse non siano state ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza n. 61/97 per mancanza dei requisiti o in quanto riferite ad edifici per i quali, in sede di progettazione, sia stato accertato un livello di danneggiamento o vulnerabilità superiori alle soglie riportate nell'allegato A) alla stessa ordinanza.

Per quanto sopra i soggetti indicati nella nota citata potranno essere ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dalla L.R. n. 30/98 solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità stabilite dell'ordinanza n. 96/99.

OGGETTO: *Domanda di contributo di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98. Ammissibilità della sola rettifica di errori materiali.*

OMISSIS

Al fine di non vanificare la natura perentoria dei termini di scadenza prescritti dalla legge per la presentazione delle domande di contributo, le rettifiche delle predette domande sono ammesse, a condizione che si compri, in modo inequivocabile, la presenza di un mero errore materiale. In caso contrario, la rettifica non è ammissibile in quanto potrebbe equivalere anche ad una nuova domanda di contributo.

L'errore materiale suscettibile di essere rettificato è quello originato da una mera svista e/o distrazione facilmente riconoscibile sulla base della domanda presentata (ad esempio, scambio di dati tra due pratiche).

OMISSIS

OGGETTO: *Ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 di un immobile facente parte del demanio statale, danneggiato dagli eventi sismici del 1997 e del 2000.*

Nel presupposto che l'immobile danneggiato dal sismafaccia parte del demanio statale, si evidenzia che, in quanto tale, l'immobile non è ammesso alle provvidenze previste e disciplinate dall'art. 4 della legge n. 61/98.

OMISSIS

OGGETTO: *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di acquisizione del diritto di proprietà a seguito di usucapione.*

OMISSIS

Il gruppo di lavoro ha ribadito che la concessione del beneficio è connessa alla posizione di proprietario alla data del 26 settembre 1997 e che la norma è di stretta interpretazione.

Tuttavia il contributo può essere concesso anche in caso di soggetti che hanno iniziato, prima della data del 26 settembre 1997, un procedimento giudiziale teso ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà acquisito tramite usucapione ultraventennale. Infatti la sentenza dell'Autorità giudiziaria ha mera natura dichiarativa e non costitutiva e prende atto di una situazione di fatto che si è esplicitata nel corso degli anni e ordina di adeguarvisi resta fermo che la concessione in concreto del beneficio è condizionata alla emanazione della sentenza definitiva del Giudice.

OGGETTO: *Ammissibilità ai benefici di cui all'art. 4 della legge 61/98 di proprietari di immobili dichiarati totalmente inagibili iscritti all'A.I.R.E. (residenti all'estero).*

OMISSIS

Il gruppo ritiene che anche i proprietari di immobili dichiarati totalmente inagibili residenti all'estero abbiano diritto al contributo previsto dalla legge 61/98 ma, difettando gli stessi del requisito dell'abitazione principale, non hanno diritto alle priorità di intervento nella ricostruzione stabilite dalla citata legge.

OGGETTO: *Concedibilità dei contributi alle comunità di fatto.*

OMISSIS

In proposito il Gruppo di lavoro ha espresso l'avviso favorevole alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 61/98 alle Comunità purchè la loro esistenza possa essere dimostrata con elementi obiettivi non suscettibili di contestazione.

OGGETTO: *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di un immobile abusivo.*

OMISSIS

Sull'argomento si richiama l'art. 14 dell'O.C. 18.11.1997, n. 61 (Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 della Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2668/97 come modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2706/97) e l'art. 14 della D.G.R. 14.9.1998, n. 5180 (Eventi sismici 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi. Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/98). Tali disposizioni stabiliscono che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della normativa sul terremoto non sanano eventuali illeciti urbanistici.

D'altra parte, in generale si è ritenuto che il contributo pubblico non può essere concesso per la ricostruzione di un'opera abusiva per la quale la legislazione vigente può comminare, in astratto, anche la sanzione della demolizione.

Conseguentemente deve ritenersi che, nel caso di specie, il procedimento per l'ammissibilità al contributo debba rimanere sospeso fino al rilascio della concessione in sanatoria.

OGGETTO: *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 all'usufruttuario, in caso di inerzia del proprietario.*

OMISSIS

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, in caso di inerzia del proprietario, anche l'usufruttuario può essere uno dei soggetti aventi diritto al contributo. La legge parla di inerzia del proprietario, conseguentemente non occorre alcuna delega all'usufruttuario da parte del nudo proprietario né alcuna indagine del Comune sul mancato esercizio del diritto da parte del nudo proprietario.

Per quanto riguarda le quote di acollo delle spese non coperte dal contributo, si tratta di materia che rimane fuori dalla normativa sul terremoto.

L'usufruttuario, data l'inerzia del nudo proprietario, è l'interlocutore del Comune, è colui che si impegna a realizzare il progetto edilizio, i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario rimangono esclusivamente privati (regolati da loro accordi o dall'applicazione dei criteri fissati dalla legge con gli artt. nn. 1004 e 1005 c.c.).

Per quanto concerne il contributo per le O.F.I. di cui all'art. 4, comma 5, della L. n. 61/98, il reddito al quale fare riferimento è quello del nucleo familiare del proprietario dell'immobile alla data del sisma. In tal senso si è espressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, affermando, per una fattispecie identica rappresentata dalla Regione Marche, con il parere n. UL/046/GL Terr. del 25.3.1999 "che la soluzione della questione non può risiedere nell'interpretazione delle norme che risultano chiare laddove collegano la concessione dei contributi per rifiniture al reddito e alla posizione di proprietario, pertanto, il caso rappresentato da codesta Regione, potrebbe essere risolto soltanto con una precisa diversa disposizione legislativa".

OGGETTO: *Natura giuridica delle comunanze agrarie.*

Con il quesito di cui all'oggetto si chiede di sapere se le comunanze agrarie possano essere annoverate tra gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998.

Occorre permettere che storicamente le comunanze agrarie non si sono manifestate nell'ambito di una tipologia unitaria e, in ragione di ciò, hanno rivestito una diversa natura giuridica. A seconda dei casi, infatti, esse possono rilevare:

- quali soggetti privati, qualora risultino costituite a profitto non degli abitanti di un comune o di una sua frazione, ma di determinate persone o nuclei familiari, e gestiscano beni di proprietà esclusiva degli associati (Cass., 14.5.1987, n. 4443);
- quali enti pubblici di tipo semplice qualora svolgano finalità pubblicistiche (Cassazione civile, ss.uu., 13 maggio 1980, n. 3135).

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 ne ha confermato la natura privatistica, se si considera che, al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, ha stabilito che alle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, "è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale".

Comunque, per restare nell'ambito delle finalità concrete poste alla base del quesito, si precisa che la giurisprudenza (Consiglio di Stato - sez. VI - sentenza n. 6056 del 04.12.2001) ha chiarito che le comunanze agrarie certamente non sono enti locali territoriali:

- trattandosi di enti volti semplicemente alla gestione di domini agrari comuni;
- sia per la loro storia, sia per il carattere di gestori di condomini rurali.

Risulta ininfluenza ai fini di quanto sopra rilevato, l'assoggettamento degli atti delle comunanze agrarie al controllo regionale disposto dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 e dal regolamento regionale attuativo 21 gennaio 2003, n. 2.

Pertanto, a nostro avviso il piano regionale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 non può riguardare gli edifici di proprietà delle comunanze agrarie.

OGGETTO: Ammissibilità della riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 4 della legge n. 61/1998.

In riferimento alla Vostra nota ... omissis ..., occorre precisare che la D.G.R. n. 1112/2002 non ha inteso procedere ad una riapertura generalizzata dei termini di presentazione delle domande di contributo.

Infatti, il punto 2) della citata deliberazione recita: “...i soggetti aventi diritto che non hanno presentato domanda di cui all'art. 3 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 5180/1998, entro i termini previsti dal comma 1 dello stesso art. 3, possono presentarla al Comune competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro il termine del 31 ottobre 2002”.

V'è una sola eccezione contemplata dal punto 6): “...su istanza degli interessati da prodursi, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2002, i Comuni procedono alla riapertura della istruttoria delle pratiche sospese a seguito di espressa rinuncia prodotta dagli aventi diritto in data antecedente alla pubblicazione della D.G.R. n. 691/2002”.

Pertanto i casi descritti, nei quali il Comune ha applicato la sanzione della revoca o della decadenza, non rientrano nelle previsioni della D.G.R. n. 1112/2002.

OGGETTO: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4, L. n. 61/98, da parte degli usufruttuari.

Il punto 2), lett. a), della D.G.R. n. 2032 del 22 dicembre 2003, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo esclusivamente per i soggetti titolari del diritto di usufrutto che nel periodo intercorso dall'evento sismico al 10 novembre 1998, si trovavano in una delle condizioni previste dalle successive lettere a.1) e a.2), della D.G.R. n. 2032/03.

La specificità della normativa sopra richiamata con cui sono state tassativamente indicate le condizioni per l'ammissibilità delle domande di contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98, non consente un'interpretazione estensiva che ne permetta l'applicazione a fattispecie diverse da quelle disciplinate dalla norma stessa.

In merito al caso in esame si precisa che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 l'usufruttuario è legittimato a proporre istanza di contributo, nel solo caso in cui i proprietari non abbiano esercitato tale diritto.

Si evidenzia, inoltre, che la durata del diritto di usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 Cod. Civ.) e che lo stesso non può essere oggetto di trasferimento mortis causa.

Si ritiene, pertanto, inammissibile l'istanza presentata ai sensi della D.G.R. n. 2032/03, dal proprietario dell'immobile per conto dell'usufruttuario "impossibilitato" a presentare la domanda in quanto deceduto in data antecedente al termine stabilito dalla D.G.R. n. 2032/03, per la presentazione della stessa.

OGGETTO: Mancata presentazione del progetto. Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 5180/98 nel caso di mancata presentazione del progetto per gli interventi ammessi a finanziamento in attuazione della D.G.R. n. 1211/01.

Con riferimento a quanto rappresentato da codesto Comune ... omissis ... si evidenzia che il mancato rispetto del termine per la presentazione dei progetti stabilito rispettivamente:

- dal punto 4 della D.G.R. n. 1211/01, successivamente prorogato dal punto 2, lett. a), della D.G.R. n. 746/02;
 - dal punto 2, lett. c), della stessa D.G.R. n. 746/02 nei soli casi in cui sia stata richiesta ai Comuni la preventiva verifica in ordine alla presenza sull'edificio di un danno almeno significativo;
- determina l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5, comma 1, della D.G.R. n. 5180/98, consistente nella decadenza dal contributo dei proprietari inadempienti.

OMISSIS